

Deliberazione n. 1275

Adottata dal Direttore Generale in data 14.09.2023

**Oggetto: ARNAS G. Brotzu / Società Omniadoc Spa. Tribunale di Cagliari - Procedimento Liquidazione giudiziale n. 39/2023 – Nomina Responsabile trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016.**

PDEL/2023/1354

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14.09.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO X

---

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato	
dal Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

---

*Su proposta dell'Area Legale e Contenzioso*

**Premesso** che con Delibera n. 2324 del 31.10.2018 quest'Azienda ha disposto in favore della Ditta \*\*\*\*\* , l'affidamento avente ad oggetto il servizio di gestione informatica delle cartelle cliniche e documentazione varia, da destinare ai PP.OO. San Michele, Microcitemico "Cao" e Oncologico "Businco", per la durata di sette anni, per un importo complessivo annuale pari a € 136.000,00 oltre Iva di legge;

**Rilevato** che, con comunicazione del 20.06.2023, il Curatore, la Dott.ssa Francesca Serri, ha comunicato a questa Azienda che, con sentenza n. 50 del 13.06.2023 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato l'apertura della Liquidazione giudiziale in capo alla Ditta \*\*\*\*\* e, ai sensi dell'art. 148 comma 2 CCII, ha richiesto che la corrispondenza diretta al debitore venisse consegnata al Curatore, individuato appunto nella persona della Dott.ssa Francesca Serri;

**Dato atto** che l'art. 28 del GDPR stabilisce espressamente che: *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato."*

Segue deliberazione n. 1275 del 14.09.2023

- Dato atto** che l'art. 4 comma 1, punto 8 del GDPR 679/2016 definisce il Responsabile del trattamento quale *“persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.”*
- Rilevato** che, ai sensi della normativa sopra richiamata, anche la mera conservazione dei dati corrisponde ad una modalità di trattamento dei dati e che, pertanto, risultava opportuno nominare il Curatore indicato quale Responsabile del trattamento dei dati, in ossequio alla normativa europea di cui al GDPR n. 679/2016;
- Dato atto** che, pertanto, con delibera n. 1080 del 20.07.2023, la Dott.ssa Serri veniva nominata quale Responsabile del Trattamento dei dati oggetto di conservazione;
- Dato atto** che in data 31.08.2023 è stato stipulato un affitto di ramo d'azienda con patto di futura vendita con la società Omniadoc Spa, con decorrenza 01.09.2023, avente ad oggetto le attività di gestione documentale archivistica e di beni materiali esercitata presso le sedi di Sestu, Viale Monastir Km 9,100, Sestu Via Piscina Matzeu e Sassari Via Elio De Cupis;
- Dato atto** che il Curatore, a seguito dell'affitto del ramo d'azienda, con atto del 01.09.2023 ha comunicato che: *“La società Omniadoc Spa è l'attuale detentrica degli archivi e dei beni materiali e, in quanto tale, soggetto giuridico responsabile del trattamento dei dati in ossequio alla normativa europea di cui al GDPR 679/2016 nonché, relativamente agli archivi di interesse storico particolarmente rilevante, responsabile del rispetto delle disposizioni prescritte nel D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio); la riacquisizione della documentazione archivistica e dei beni materiali, a cura e spese del richiedente, giusto decreto del Giudice Delegato su richiamato, dovrà avvenire contattando preventivamente la società Omniadoc Spa, al fine di stabilire modalità e tempi del ritiro.”*;
- Dato atto** che, in ragione di ciò, a far data dal 01.09.2023, la Società Omniadoc Spa risulta detentrica degli archivi e dei beni materiali e, in quanto tale, soggetto giuridico Responsabile del Trattamento dei dati, in ossequio alla normativa europea di cui al GDPR 679/2016;
- Ritenuto** pertanto, di dover nominare la Ditta Omniadoc Spa, in persona del rappresentante legale *pro tempore* Dott. Andrea Conson, quale nuovo Responsabile del Trattamento dei dati oggetto di conservazione, ai sensi degli artt. 4 e 28 del GDPR 679/2016 sopra richiamati;

Segue deliberazione n. 1275 del 14.09.2023

**Visto** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **D E L I B E R A**

1. Di nominare la Ditta Omniadoc Spa, in persona del rappresentante legale *pro tempore* Dott. Andrea Conson, quale nuovo Responsabile del Trattamento dei dati oggetto di conservazione, ai sensi degli artt. 4 e 28 del GDPR 679/2016 sopra richiamati;
2. Di trasmettere il presente atto e i relativi allegati agli Uffici competenti per l'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione e per la trasmissione della presente al soggetto nominato, ai sensi di legge.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

Coll.Amm.Prof. Avv. Stefania Sanna

Coll.Amm.Prof. Avv. Andrea Versace

Firmato  
digitalmente da  
VERSACE ANDREA  
data: 2023.09.12  
10:07:21 +0200

---

## **DATA PROCESSING AGREEMENT**

### **ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

In applicazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

#### **Parti**

Il presente accordo è concluso tra l'Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione G. "Brotzu" (CF e P. IVA 02315520920) con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Agnese Foddis;

e

La Società Omniadoc Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Andrea Conson - da ora in avanti anche Responsabile;

#### **Premessa**

1. La società Omniadoc Spa, nell'ambito dei servizi offerti all'ARNAS G. Brotzu, così come da atto deliberativo cui è allegato il presente atto, effettua attività che comportano il trattamento di dati personali di cui la stessa ARNAS G. Brotzu risulta titolare.
2. L'art. 28, comma 1 del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito denominato GDPR) - dispone "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
3. Con deliberazioni nn. 2312/2018, 301/2019, 1403/2020 l'ARNAS G. Brotzu ha disciplinato le modalità di recepimento delle norme nazionali ed europee in materia di trattamento di dati personali, consultabile nel sito web dell'ARNAS G. Brotzu, sezione Amministrazione trasparente,
4. Tramite il presente Data Processing Agreement le parti intendono pertanto regolare il proprio rapporto in relazione alle attività di trattamento di dati personali con particolare attenzione alla protezione dei dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per quanto sia necessario alla corretta esecuzione dei servizi e al rispetto degli obblighi contrattuali.

#### **Definizioni**

1. La terminologia del Data Processing Agreement si riferisce a quanto definito dal Regolamento UE 679/2016, e dal D.lgs 196/2003, come da ultimo modificato dal D.lgs 101/2018. Per quanto non definito dal regolamento si forniscono le seguenti definizioni:

«regolamento»: Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito anche GDPR o RGPD);

«Normativa Nazionale Privacy»: le norme di diritto italiano che disciplinano la protezione dei dati personali, ed in particolare il d.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso il D.lgs 101/2018;

«titolare o titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. Ai fini del presente accordo, per titolare deve intendersi l'ARNAS G. Brotzu;

«Responsabile o responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Ai fini del presente accordo, per Responsabile è individuato il Dott. Andrea Conson quale legale rappresentante della società Omniadoc Spa;

«subresponsabile o subresponsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto di un responsabile o subresponsabile del trattamento;

«designato»: la persona fisica a cui il titolare, il responsabile o il subresponsabile, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, attribuiscono specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;

«autorizzato o autorizzato al trattamento»: la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento;

«accordo»: il presente Data Processing Agreement.

### **Obblighi del responsabile del trattamento**

Il responsabile ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni e dei principi sanciti dal regolamento e dalla normativa nazionale privacy in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite da titolare del trattamento.

### **Obblighi generali del responsabile del trattamento**

Il responsabile è in possesso di competenze, formazione, capacità ed affidabilità idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative affinché i trattamenti svolti sotto la sua responsabilità soddisfino i requisiti della normativa vigente, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e libertà dell'interessato.

Il responsabile tratta i dati personali relativi alle categorie di interessati indicate nell'**Allegato 1** al presente Accordo soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento e utilizza i dati personali oggetto del trattamento solo per le finalità indicate nell'**Allegato 1**, e in nessun caso potrà utilizzare i dati per fini propri.

Il responsabile adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR.

Il responsabile garantisce che, nella gestione del servizio, vengano rispettati i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del GDPR.

### **Principi generali da osservare**

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto primario dei seguenti principi di ordine generali:

Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento che prescrive i "principi applicabili al trattamento di dati personali", per ciascun trattamento di propria competenza, il responsabile deve fare in modo che i dati personali debbano essere (art. 5 comma 1 del regolamento):

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità e i tempi di conservazione degli atti amministrativi («limitazione della conservazione»). In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e, in generale, le categorie particolari di dati personali (art. 9 del regolamento) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (art. 10 del regolamento) sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per le finalità che non richiedono il loro utilizzo;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

#### **Riservatezza dei dati trattati**

Ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

Il responsabile si impegna a mantenere la segretezza e riservatezza riguardo a dati personali e non ai quali abbia avuto accesso in virtù del presente incarico anche dopo il termine del presente incarico.

Il responsabile garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

Ciascun autorizzato deve, inoltre, essere a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali è configurabile sia responsabilità penale che civile.

#### **Designati e autorizzati al trattamento**

Il Responsabile si impegna a:

- individuare, se del caso, e coerentemente al proprio organigramma e alla natura dei dati trattati e dei rischi ad essi afferenti, i designati, a cui attribuire specifiche funzioni e compiti connessi al trattamento di dati personali;
- individuare tra i propri collaboratori quelli che compiono operazioni di trattamento dei dati personali e nominarli formalmente quali autorizzati al trattamento;
- recepire le istruzioni impartite da titolari e responsabili, comunicandole agli autorizzati al trattamento;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati;
- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.

#### **Rendicontazione, *audit* e collaborazione**

Il responsabile mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi una qualsiasi disposizione di legge nazionale o dell'Unione Europea relativa alla protezione dei dati.

#### **Tenuta del registro delle attività di trattamento**

Il responsabile si impegna a redigere per iscritto, anche in formato elettronico, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare del trattamento contenente almeno:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e la documentazione delle garanzie adeguate;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;
- la descrizione delle violazioni di sicurezza eventualmente occorse.

### **Comunicazione a terzi**

Il responsabile non comunica i dati a terzi a meno che non sia espressamente autorizzato a farlo dal titolare. Il responsabile può trasmettere dati ad altri responsabili per conto dello stesso titolare, in conformità con le istruzioni da questo fornite. In questo caso, il titolare identificherà, in anticipo e per iscritto, il soggetto a cui vanno comunicati i dati, i dati da comunicare fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento. e le misure di sicurezza da applicare alla comunicazione.

Il responsabile dovrà conformarsi alle indicazioni del titolare in merito a qualsiasi divulgazione o trasferimento di dati personali alle autorità competenti, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile.

Il responsabile si impegna a informare tempestivamente il titolare di eventuali ispezioni e misure adottate dalle autorità di controllo, nella misura in cui incidano sulle operazioni di trattamento ai sensi del presente atto. Tale principio si applica, nei limiti di quanto consentito dalla normativa applicabile, qualora il responsabile sia oggetto di indagine o sia parte di un'indagine condotta dall'autorità pubblica, relativa ai dati personali trattati sulla base del presente atto.

Il responsabile non può trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto dell'accordo verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza il previo assenso scritto del titolare. In ogni caso il responsabile si impegna a fornire indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento.

### **Ricorso ad altri responsabili e subresponsabili**

Il responsabile non può ricorrere o nominare ad altro responsabile, senza previa espressa e scritta autorizzazione del titolare.

### **Requisiti minimi da imporre ad altri responsabili e subresponsabili**

Qualora il responsabile nomini altro responsabile del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti mediante atto scritto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE.

Qualora il responsabile nomini altro responsabile del trattamento e quest'ultimo ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

### **Diritti dell'interessato**

Il responsabile informa gli interessati sul trattamento dei loro Dati Personali in conformità alle leggi applicabili e alle istruzioni del Titolare ogni volta che il Responsabile del trattamento raccolga tali dati direttamente presso gli interessati per conto del Titolare, e fornisce un'assistenza al Titolare nel rispettare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati;

Il responsabile assiste il titolare adottando misure tecniche e organizzative adeguate atte a dare seguito alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati di cui al capo III del regolamento, e, tra le altre:

- diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione;
- diritto alla limitazione del trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati;
- diritto di opposizione ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche.

Il responsabile comunica tempestivamente al titolare le eventuali richieste avanzate dagli interessati con riferimento ai dati trattati per conto del titolare.



---

### **Violazione dei dati personali**

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento tempestivamente senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Non si considera giustificato il ritardo superiore alle 24 ore dal momento in cui il responsabile ne sia venuto a conoscenza.

Nell'informare il titolare il responsabile comunica le seguenti informazioni:

- la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazione dei dati personali oggetto della violazione;
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere ulteriori informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi sui diritti e libertà delle persone fisiche;
- l'indicazione se la violazione dei dati personali sia suscettibile, secondo il responsabile, di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (anche se la valutazione finale sulla sussistenza e sulla gradazione del rischio spetta comunque in via esclusiva al titolare).

Il responsabile deve attivarsi senza ingiustificato ritardo per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive al titolare ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dal titolare.

Impregiudicato quanto previsto al comma II, il responsabile si impegna ad assistere il titolare nell'obbligo di notificare la violazione alle autorità di controllo competenti e agli interessati, nella misura in cui il responsabile disponga di informazioni rilevanti per il titolare al fine di adempiere ai propri obblighi di notifica e comunicazione.

### **Valutazione d'impatto**

Se si rende necessaria una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, il responsabile assiste il titolare nella redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il responsabile deve informare il titolare nelle ipotesi in cui si ritenga che uno o più aspetti del trattamento dei dati personali – anche a seguito di eventuali modifiche apportate dal responsabile in ordine gestione interna del personale o agli strumenti informatici a sua disposizione – possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e, comunque, nei casi in cui si trovi nelle condizioni di dover eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 GDPR.

### **Consultazione preventiva**

Se si rende necessaria la consultazione preventiva dell'autorità di controllo, in merito alle attività di trattamento oggetto del presente accordo, il responsabile assiste il titolare fornendogli tutte le informazioni necessarie per la redazione della consultazione preventiva.

### **Responsabile della protezione dei dati**

Quando necessario sulla base delle norme nazionali ed europee, il responsabile designa un responsabile della protezione dei dati.

### **Misure di sicurezza**

Tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ma anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il responsabile deve adottare tutte le misure di sicurezza indicate dal Titolare nell'**Allegato 2** e le ulteriori misure



tecniche e organizzative idonee misure che garantiscano:

- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi in uso ai fini dello svolgimento delle attività di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura di verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali.

### **Ulteriori obblighi del responsabile**

Il Responsabile, anche in conformità alle disposizioni di cui ai Regolamenti dell'ARNAS G. Brotzu citati in premessa si impegna altresì:

1. a curare la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'ARNAS G. Brotzu fra i propri autorizzati;
2. a collaborare con il Data Protection Officer del Titolare nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;
3. a verificare l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
4. ad effettuare, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;
5. a verificare periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli autorizzati, documentando gli esiti e registrando ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
6. a segnalare al Data Protection Officer del Titolare l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
7. a trasmettere al Data Protection Officer del Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulle misure di sicurezza adottate, sulle modalità di trattamento dei dati e sulle eventuali criticità residue al 31 dicembre dell'anno precedente.

### **Responsabilità**

Se il responsabile del trattamento viola una delle disposizioni dell'accordo determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato titolare delle attività di trattamento per le quali ha determinato in autonomia finalità e mezzi del trattamento.

Il responsabile si impegna a mantenere indenne il titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori e preposti, ivi compresi i subresponsabili), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del regolamento e della normativa italiana privacy.

Il responsabile si impegna a comunicare prontamente al titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Il titolare ha il diritto di reclamare dal responsabile la porzione dell'eventuale risarcimento di cui dovesse essere chiamato a rispondere nei confronti di terzi per le violazioni commesse dal responsabile ai sensi dell'art. 82, paragrafo 5, del regolamento.

### **Cessazione del rapporto**

La presente nomina sarà efficace per tutta la durata dei contratti in essere, e dovrà intendersi priva di effetti in caso di cessazione degli stessi, anche singolarmente intesi.

Al termine della prestazione dei servizi che comportano l'attività di trattamento, il responsabile dovrà:

- restituire i dati personali al titolare del trattamento ed eliminarli dalla propria infrastruttura informatica ed archivi cartacei, fornendo al titolare idonea dichiarazione scritta dell'avvenuta distruzione dei dati;
- eliminarli in maniera permanente dalla propria infrastruttura informatica ed archivi cartacei, fornendo al titolare idonea dichiarazione scritta dell'avvenuta distruzione dei dati.

### **Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:

1. Descrizione dei trattamenti
2. Misure di sicurezza

Cagliari, 12.09.2023

## DIREZIONE GENERALE

### ALLEGATO 1

#### DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile è in possesso di competenze, formazione, capacità ed affidabilità idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative affinché i trattamenti svolti sotto la sua responsabilità soddisfino i requisiti della normativa vigente, con particolare attenzione alla tutela dei diritti e libertà dell'interessato.

Il responsabile tratta i dati personali relativi al contenuto delle cartelle cliniche soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento e utilizza i dati personali oggetto del trattamento solo per le finalità previamente autorizzate dal Titolare del trattamento, e in nessun caso potrà utilizzare i dati per fini propri.

Il responsabile adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, ai sensi dell'art. 24 del GDPR.

Il responsabile garantisce che, nella gestione del servizio, vengano rispettati i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita, di cui all'art. 25 del GDPR.

Nel caso di specie, nelle more della definizione del procedimento di liquidazione, il Responsabile, posto che la documentazione sanitaria è tutt'ora conservata negli archivi in dotazione della Società Omniadoc Spa è tenuto alla conservazione dei dati stessi nelle modalità espressamente previste dal GDPR il quale, all'art 5, comma 1, lett. e) stabilisce espressamente che: ***“I dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati”***.

## **DIREZIONE GENERALE**

### **ALLEGATO 2 MISURE DI SICUREZZA**

Tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ma anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il Responsabile deve adottare tutte le misure di sicurezza, misure tecniche e organizzative idonee a garantire:

- La capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi in uso ai fini dello svolgimento delle attività di trattamento;
- La capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura di verifica e valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- La pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali.

Nella fattispecie concreta, si richiama altresì quanto indicato nella relativa *lex specialis* e tale per cui il Responsabile, che a qualunque titolo entri in contatto con la documentazione in custodia, deve prendere atto che tale materiale riveste carattere di massima riservatezza.

Pertanto, il Responsabile dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza, ai sensi della vigente normativa, su dati acquisiti durante l'espletamento del proprio servizio.